



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 del 25-03-2024

Oggetto: Conferma aliquote IMU Esercizio finanziario 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10:48 circa nella Residenza Municipale del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Raffaele Pane	Sindaco	Presente a distanza
Piero Maccarone	Vice Sindaco	Presente a distanza
Daniele Maletta	Assessore	Presente a distanza

L'assessore Piero Maccarrone partecipa alla seduta in modalità telematica dal proprio ufficio ubicato nel Comune di Montalto Uffugo (CS) in base al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Scigliano in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2022.

L'assessore Daniele Maletta partecipa alla seduta in modalità telematica dalla sede del Comune di Scigliano (CS) in base al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Scigliano in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2022.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza in modalità telematica dalla sede del Comune di Scigliano (CS) in base al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Scigliano in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2022, il Sindaco Ing. Raffaele Pane.

Partecipa alla riunione dalla residenza Municipale di Bisignano (CS) il Segretario Comunale Dott. Carmelo PITARO, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, permettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 42 comma 2 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 sulle competenze del Consiglio Comunale nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Tenuto conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, in particolare i commi da 748 a 757, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- comma 748: L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 749: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- comma 750: L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- comma 751: A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- comma 752: l'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 753: per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- comma 754: PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 756: a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 756 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Tenuto conto anche delle novità apportate con la sentenza della Consulta n. 209/2022 del 13 ottobre in merito alla doppia esenzione IMU dei coniugi per l'abitazione principale che originariamente spettava per un solo immobile si precisa quanto segue: l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 aveva disposto che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spettava per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Successivamente però, con la sentenza della Consulta (la 209/2022 del 13 ottobre) la Corte ha dichiarato illegittima la norma del 2011, istitutiva dell'IMU, nella parte in cui vincola sostanzialmente il concetto di abitazione principale all'immobile dove risiede "anagraficamente" e dimora "abituamente" non solo il suo legittimo possessore, ma anche tutto il suo nucleo familiare e di fatto, la pronuncia di incostituzionalità su una legge produce l'immediato effetto di "disapplicazione" della stessa. Con tale sentenza si è stabilito che "negare la doppia esenzione IMU ai coniugi che per esigenze reali, concrete, non possono far altro che occupare due abitazioni diverse – siano esse nello stesso Comune o in Comuni diversi – equivale a porre un ostacolo alla formazione e all'equilibrio di quella famiglia". Ne consegue che il legislatore dovrà con un intervento normativo assicurare la doppia esenzione IMU alle coppie coniugate o unite civilmente che si trovino a risiedere e dimorare in due abitazioni diverse, prescindendo dal Comune dove esse sono collocate.

Ritenuto di determinare per il 2024 le aliquote IMU, per come di seguito indicate, tenendo fermo che il gettito della nuova imposta IMU dovrà garantire il medesimo gettito dell'anno precedente derivante dall'accoppiata IMU-TASI:

- ALIQUOTA 5,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)

(4,00 per mille componente IMU e 1 per mille componente derivante dall'imposta TASI soppressa);

Detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- ALIQUOTA 9,60 per mille per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali, ivi compresi gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi,

- ALIQUOTA 9,60 per mille (aree edificabili).

Di confermare per l'anno 2024 le assimilazioni all'abitazione principale a fini IMU;

GLI IMMOBILI IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% con decorrenza dal 01/01/2016, per le unità immobiliari, (ECCETTO quelle classificate A/8 VILLE), concesse in COMODATO dal soggetto passivo A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) che le UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, a condizione che

- il CONTRATTO sia REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE;

- il COMODANTE

1) possieda un solo immobile in Italia;

2) risieda anagraficamente;

3) dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Visto il decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;

Visto il decreto legge n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013;

Visto il decreto legge n. 133/2013, convertito con legge n. 5/2014;

Vista la legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020);

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 TUEL D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

Di determinare, per l'anno 2024 le aliquote per come di seguito indicato:

- ALIQUOTA 5,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)

(4,00 per mille componente IMU e 1 per mille componente derivante dall'imposta TASI soppressa);

Detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- ALIQUOTA 9,60 per mille per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali, ivi compresi gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi;

- ALIQUOTA 9,60 per mille (aree edificabili).

Di confermare per l'anno 2024 le assimilazioni all'abitazione principale a fini IMU;

GLI IMMOBILI IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% con decorrenza dal 01/01/2016, per le unità immobiliari, (ECCETTO quelle classificate A/8 VILLE), concesse in COMODATO dal soggetto passivo A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) che le UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, a condizione che

- il CONTRATTO sia REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE;

- il COMODANTE

1) possieda un solo immobile in Italia;

2) risieda anagraficamente;

3) dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Di dare atto che quanto non disposto dal regolamento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'IMU, L.160/2019, e modifiche intervenute con successive disposizioni di legge;

Di dare atto che resta riservato allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Di proporre al Consiglio la presente deliberazione perché ne prenda atto e la faccia propria.

Di inviare, la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bianchi;

Di rendere la presente deliberazione, con separata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Acquisiti i prescritti pareri che si allega al presente deliberato;

Con votazione unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare integralmente la proposta di deliberazione così come sopra trascritto.

Quindi con separata votazione unanime e favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ing. Raffaele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Scigliano, 15-03-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Scigliano, 15-03-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2024 al 09-04-2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL RESPONSABILE
F.to Giovanni Battista Benigno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-03-2024 (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Scigliano, 25-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 25-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro